

## TRIBUNALE DI TRAPANI

### Sezione Civile

#### - Ufficio Procedure Concorsuali -

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Michele Ruvolo Presidente  
dott. Arianna Lo Vasco Giudice  
dott. Anna Loredana Ciulla Giudice relatore

nella procedura iscritta al numero **72-1** del registro dei procedimenti unitari dell'anno **2025** ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

rilevato che in data 25.11.2025 la , P.IVA , con sede legale in , Numero REA TP - - in persona del Sig. ) nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore studio , che la rappresenta e difende, ha depositato ricorso contenente domanda di concessione dei termini previsti dall'art. 44 comma 1 CCII, facendo contestualmente richiesta di misure protettive ex art. 54 comma 2 CCII;

rilevato che unitamente al ricorso sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;

rievolato che ai sensi del disposto dell'art. 54 comma 2 “*Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40 anche nell'ipotesi di cui all'art. 25-sexies, oppure con successiva domanda, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.*”;

considerato che l'art. 55, comma 3, del CCII dispone che “*Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*

*terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione”;*

osservato che l'art. 55 co. 3 non prevede la fissazione di alcuna udienza; non dispone che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati; non detta forme di comunicazione del decreto differenti dall'iscrizione nel registro delle imprese, e ciò — vale rimarcarlo - diversamente da quanto disposto dall'articolo 19 del CCII (che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 7 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, introttivo della disciplina della composizione negoziata) che, nel regolare il procedimento di conferma o revoca delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata, al contrario contempla sia la fissazione di una apposita udienza che l'obbligo di sentire le parti, demandando a tal riguardo al Tribunale la determinazione delle modalità di notificazione per garantire la celerità del procedimento;

ritenuto, per le ragioni indicate, che il citato articolo 55 comma 3 debba essere interpretato nel senso di ritenerre che non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma che da parte del giudice in sede di adozione della misura, i controinteressati né che questi ultimi debbano essere previamente notiziati della domanda e che ciò, conseguentemente, autorizza l'adozione di una misura con efficacia “erga omnes”, ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma avanzata in questa sede, si vuole che vengano inibite, ferma la possibilità per ciascuno di essi di proporre reclamo;

considerato che un ulteriore elemento in favore di tale lettura può trarsi dal fatto che, mentre la forma del provvedimento giudiziale nell'ipotesi di misura concessa all'esito dell'udienza ex art. 19 del CCII e della convocazione dei controinteressati è quella dell'ordinanza, l'articolo 55 prevede al contrario la forma del decreto;

ritenuto, quanto alla decisione sulla conferma delle misure protettive, che non emergono dalla domanda prenotativa depositata ragioni ostative all'accoglimento;

rilevato che l'art. 44, comma 1 CCII, stabilisce che *il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:*

- a) *fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;*
- b) *nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);*
- c) *dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione*

*economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;*

- d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).*

ritenuto che la ratio sottesa a tale norma, come noto, è quella di permettere all'imprenditore di anticipare il momento di presentazione della domanda di concordato, e la produzione dei relativi effetti (in particolare quelli previsti dalle misure protettive ex art. 54 CCII.), così consentendogli di disporre del tempo necessario per predisporre la proposta ed il piano concordatario senza subire la pressione dei creditori — i quali potrebbero instaurare azioni esecutive, o richiedere l'emissione di decreti ingiuntivi, per poi iscrivere ipoteca su beni del debitore, così compromettendo o rendendo più ardua la realizzazione del piano concordatario;

ritenuto che è, dunque, consentito posticipare ad un secondo momento la presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione, ed il controllo che il Tribunale deve compiere sugli stessi, ma non la domanda di ammissione alla procedura di concordato, che deve essere infatti contenuta nel ricorso presentato ai sensi del comma 1 dell'art. 44 e della quale devono sussistere i relativi presupposti;

che, nella specie, alla luce della domanda depositata e della documentazione allegata, può ritenersi che:

- sussiste la competenza di questo ufficio giudiziario a decidere sulla domanda in considerazione del fatto che la sede legale dell'impresa si trova in un comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Trapani;
- dalla documentazione depositata a corredo della domanda emerge la sussistenza del presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- non risulta agli atti che la società abbia presentato analogo ricorso dichiarato inammissibile nei due anni anteriori al deposito della domanda in esame;
- la società ricorrente è imprenditore commerciale, come risulta dalla visura camerale in atti;
- la società ha depositato i bilanci di esercizio degli anni 2020-2024, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti aggiornato al 2025;

ritenuto che possa accogliersi la richiesta di concessione di un termine per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo o, in alternativa, di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

considerato che, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a), può essere concesso alla società ricorrente un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile sino ad ulteriori 60 giorni;

considerato che tale termine decorre dalla data di presentazione della domanda, condividendosi sul punto l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 29740 del 2018 secondo il quale “Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta

domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il tribunale concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria”, risultando tale pronuncia applicabile al caso di specie vista la corrispondenza della normativa in questione con quella attualmente vigente;

considerato, altresì, che detto termine per espressa previsione dell'art. 44 comma 3 CCII, non è soggetto alla sospensione feriale;

ritenuta, altresì, necessaria la nomina del commissario giudiziale a mente dell'art. 44, comma 1 lettera b) CCII;

ritenuto, infine, doversi ordinare al debitore il versamento di una somma per le spese della procedura;

**P.Q.M.**

letti gli artt. 40, 44, 54 e 55 CCII,

**accoglie** la domanda di conferma delle misure protettive presentata dalla ,  
e per l'effetto:

1. conferma che dalla data della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
2. conferma che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
3. stabilisce la durata di tali misure in giorni 60 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;

**assegna** termine di giorni 60, per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione necessaria di cui all'art. 87, commi 1 e 2, CCII o, in alternativa, di una domanda ai sensi dell'art. 57 CCII;

**nomina** commissari giudiziali l'avv. **Marcello Martorana e il dott. Gabriele Palazzotto**;

**dispone** che l'impresa depositi, entro il giorno 24 dicembre 2025 ed il giorno 26 gennaio 2026, una relazione riepilogativa in ordine all'attività di predisposizione di proposta, piano e relativa documentazione, ovvero finalizzata all'accordo di ristrutturazione, ed alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, comprensiva di un bilancio consuntivo dall'inizio dell'esercizio al termine del mese antecedente, di un conto economico redatto su base mensile e dell'analisi degli scostamenti rispetto al budget previsionale (se già individuato), da inviare ai Commissari Giudiziali e che verrà dagli stessi trasmessa a questo Ufficio con le loro osservazioni;

**stabilisce** inoltre che, entro i medesimi termini, il debitore depositi una situazione finanziaria dell'impresa, inviandone inoltre copia ai Commissari Giudiziali ed alla Cancelleria fallimentare, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

**avverte** il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 221 CCII;

**dispone** che i Commissari Giudiziali vigilino sull'attività dell'impresa debitrice e sul corretto adempimento degli obblighi informativi, segnalando immediatamente al Tribunale il compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, di pagamenti di crediti pregressi, di attività distrattive o di occultamento dell'attivo, ed in genere di atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 106 CCII, nonché l'inerzia o inadeguatezza dell'attività svolta dalla debitrice ai fini della predisposizione della proposta, del piano e della relativa documentazione, anche alla luce dell' art. 84 comma 4 CCII; fissa il termine di giorni 10 per il deposito in cancelleria dell'importo di € 10.000,00 quale anticipo delle spese di procedura, salve le successive integrazioni.

Manda alla Cancelleria:

- per la comunicazione del presente decreto alle parti, ai commissari giudiziali e al Registro delle Imprese, anche ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 55 comma 3 secondo periodo;
- per la comunicazione del ricorso ex art. 44 CCII e del presente decreto al Pubblico Ministero in sede;
- per la trasmissione del fascicolo al giudice relatore allo scadere del termine concesso affinché riferisca al collegio.

Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del 26.11.2025.

**IL GIUDICE RELATORE***Dott.ssa Anna Loredana Cinlla***IL PRESIDENTE***Dott. Michele Ruvo*